

**CONVENZIONE
TRA “AZIENDA USL TOSCANA CENTRO” E
“C.A.T. COOPERATIVA SOCIALE”
PER LA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ICARE”.**

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, P.za Santa Maria Nuova 1, codice fiscale e partita IVA 06593810481, di seguito denominata "AUSL", rappresentata dalla dott.ssa Annalisa Ghiribelli, autorizzata alla stipula con la deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____, domiciliata per la carica presso la suddetta azienda, la quale interviene, stipula e agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore SOS Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze Empoli della AUSL;

E

C.A.T. COOPERATIVA SOCIALE, di seguito denominata “Controparte”, con sede legale a FIRENZE, via SLATAPER n 2, partita IVA/C.F. 03607960485, PEC cat@pec.coopcat.it, iscritta al Registro delle imprese della CCIAA di Firenze al n. FI-376675 - nella persona di DANIELE BERTUSI, non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della struttura;

PREMESSO CHE:

- la delibera del Direttore Generale n. 909 del 20 giugno 2019, che ha recepito il progetto europeo: “Integration and Community Care for Asylum and Refugees in Emergency (I.C.A.R.E.)”, e ha previsto la sottoscrizione della convenzione fra Regione Toscana e Azienda USL Toscana Centro, in cui sono individuate le attività locali di progetto assegnate ad Azienda USL Toscana Centro, il loro svolgimento e il relativo finanziamento;
- la convenzione fra Regione Toscana e Azienda USL Toscana Centro, in relazione al progetto è stata sottoscritta il 2 luglio 2019;
- la delibera del Direttore Generale n. 1070 del 19 Luglio 2019, con la quale è stato approvato il piano delle attività, il team multidisciplinare e il piano finanziario del progetto: “Integration and Community Care for Asylum and Refugees in Emergency (I.C.A.R.E.)”;
- il Grant Agreement N. HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0075, firmato il 20 dicembre 2018 fra la Regione Emilia Romagna (capofila/beneficiario) e

l'Unione Europea rappresentata dalla Commissione Europea, di cui in data 8 maggio 2019 era stato richiesto il secondo emendamento, la Commissione ha approvato in data 8 luglio 2020, il terzo emendamento, richiesto a seguito dell'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID 19, prorogando il termine del progetto per le attività cliniche progettuali dal 10 ottobre 2020 al 9 aprile 2021 (termine per l'attività di rendicontazione 9 luglio 2021) , ed estendendo quindi la durata istituzionale delle attività da 21 mesi a 27 mesi;

- la delibera del Direttore Generale n. 936 del 6 agosto 2020, con la quale è stato approvata la proroga della scadenza progettuale, la variazione del team multidisciplinare e del piano finanziario del progetto: “Integration and Community Care for Asylum and Refugees in Emergency (I.C.A.R.E.)”
- il V emendamento del 30 aprile 2021, in riferimento al Grant Agreement N. HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0075 ha accettato la proroga della durata portandola dal 10 gennaio 2019 (inizio progetto) al 28 febbraio 2022 e anche la realizzazione delle azioni COVID 19 correlate come le azioni di prevenzione e contrasto della diffusione della pandemia COVID 19, presa in carico di casi sospetti o infetti accettando che per le azioni Covid-19 correlate (informazione, screening, trattamento, cura ed assistenza) e tutte le attività di prevenzione, il target di progetto sarà esteso a tutti i cittadini provenienti da paesi terzi.
- La delibera del DG n. _____ del _____ 2021 con la quale in relazione al PROGETTO EUROPEO : “INTEGRATION AND COMMUNITY CARE FOR ASYLUM AND REFUGEES IN EMERGENCY (I.C.A.R.E.)” AZIONI CORRELATE COVID 19 .è stata prorogata la scadenza al 28 febbraio 2022 ed è stato variato il gruppo di progetto ed il relativo piano finanziario;
- il D. Lgs. n. 117/17 (*“Codice del Terzo Settore”*), che riconosce le attività svolta senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolta dagli Enti del Terzo settore tra cui le prestazioni socio-sanitarie (art. 5 comma 1 lett. c);
- la legge regionale n. 40/05 che all’art. 17 (*“Rapporti con il Volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale”*) prevede, al secondo comma, che le associazioni di promozione sociale e la cooperazione

sociale le cui attività concorrono con le finalità del SSR, siano regolati da apposite convenzioni;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presenta convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

L'oggetto della presente convenzione concerne l'esecuzione da parte di C.A.T. COOPERATIVA SOCIALE dello svolgimento di diverse attività all'interno del progetto denominato ICARE e precisamente:

- identificare, contattare, acquisire consenso e adesione verbale di utenti stranieri irregolari, popolazione particolarmente vulnerabile del progetto ICARE;
- favorire la vaccinazione degli utenti consenzienti facilitando l'accesso alle sedi vaccinali dell'ASL Toscana centro;
- mediazione linguistico culturale a chiamata e supporto di professionisti per facilitare l'adesione alla vaccinazione.

L'Azienda USL Toscana Centro garantisce:

- ✓ le risorse economiche di euro 10.000,00 iva inclusa al 5% per il personale sanitario e di supporto che la Controparte impegna nell'esecuzione dei test e nella rilevazione dei dati;
- ✓ l'esecuzione delle vaccinazioni per SARS_CoV_2 secondo i protocolli in vigore per i residenti nell'Azienda.

La Controparte deve garantire:

- ✓ identificare, contattare, acquisire consenso e adesione verbale di utenti stranieri irregolari, popolazione particolarmente vulnerabile del progetto ICARE;
- ✓ assicurare gli accessi alle sedi vaccinali dell'ASL Toscana centro con istruzioni operative che minimizzino il rischio di perdite alla vaccinazione, anche attraverso solleciti e richiami telefonici degli utenti e acquisire conferma dell'effettiva vaccinazione;
- ✓ favorire la partecipazione alla vaccinazione attraverso la disponibilità di materiale informativo di semplice consultazione nelle principali lingue degli utenti;

- ✓ garantire mediazione linguistico culturale a chiamata e di ogni supporto utile a facilitare il consenso alla vaccinazione e la vaccinazione stessa;
- ✓ favorire l'accesso alla vaccinazione anche di tutti i soggetti risultati negativi al test antigenico rapido effettuato nell'ambito del Progetto ICARE e dei loro contatti;
- ✓ favorire, ove necessario e possibile, il trasporto assistito degli utenti presso i punti vaccinali aziendali;
- ✓ assicurare l'uso di procedure informatiche per lo scambio di informazioni con l'Azienda, laddove da questa richieste;
- ✓ garantire la rendicontazione delle prestazioni effettuate periodicamente come da indicazioni dell'Azienda;
- ✓ garantire informazione, sensibilizzazione e promozione alla salute attraverso la distribuzione dei materiali e degli strumenti informativi prodotti dal progetto ICARE;
- ✓ favorire la conoscenza dei servizi sanitari territoriali e le modalità di accesso ai percorsi clinici e assistenziali.

Le suddette modalità possono essere oggetto di modifiche e/o integrazioni che saranno formalmente comunicate dall'Azienda.

ART. 3 - PERSONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO

La Controparte assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono eseguite da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria ed in possesso dei requisiti di legge.

Gli operatori preposti al servizio sono soggetti all'osservanza dei principi contenuti nel Codice di Comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con Deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale nella voce "amministrazione - trasparente - disposizioni generali - atti generali".

ART. 4 - INCOMPATIBILITA'

La Controparte si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la/e struttura/e si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda entro n. 4 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

L'Azienda può richiedere alla Controparte la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

La Controparte si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e s.m.i. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Controparte.

ART.5 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

L'Azienda provvederà ad erogare il 50% del finanziamento previsto per il Progetto al momento dell'inizio dell'attività che è identificata con la sottoscrizione della Convenzione, previa emissione da parte della controparte di fattura elettronica. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore, la Struttura provvede alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI). La fattura elettronica viene indirizzata al codice univoco identificativo della AUSL che è UFL7WY.

Le successive tranches di finanziamento saranno erogate nel modo seguente:

- un ulteriore 30% entro il 31.12.2021 previa presentazione di fattura elettronica e previa rendicontazione delle prestazioni svolte alla data del 30.11.2021;
- il saldo a conclusione del progetto e previa verifica dell'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni.

L'Azienda provvederà, a pagare le prestazioni fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente svolte, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs N. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

ART. 6 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI, ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07.07.2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette

agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Controparte si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Controparte, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Controparte risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

ART. 7- PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l' *"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679"*, All. A.1.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A.1 al contratto tra Azienda e la Controparte di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

ART. 8- COPERTURE ASSICURATIVE

La Controparte provvederà ad assicurare sé stessa ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

La Controparte dovrà altresì provvedere ad assicurare il personale impegnato nel servizio contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento

dell'attività stessa.

Qualunque esclusione della suddetta polizza non implica l'assunzione di rischi a carico dell'Azienda USL Toscana Centro.

La Controparte potrà, in alternativa, disporre di altre forme assicurative previste espressamente dalla normativa vigente del settore impegnandosi a darne dettagliata comunicazione all'Azienda.

ART. 9 -VERIFICHE

La Controparte riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, fermo restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro ed i controlli in merito al rispetto formale e sostanziale del presente contratto.

ART. 10- FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 11- DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che la presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale e avrà durata fino al termine del progetto individuato nel 28 febbraio 2022, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi precedentemente alla data di sottoscrizione che sono comunque disciplinati dal presente accordo.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART. 12 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE.

12.1- Inadempienze e penali

Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Controparte dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 4 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda il competente ufficio aziendale procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00

ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Controparte per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Controparte dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

12.2 - sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui agli articoli del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Controparte un termine di 5 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per n. 3 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.

12.3 -recesso

Qualora la Controparte intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione all'Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno n. 4 giorni, in ogni caso esauendo le prenotazioni già programmate.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per sopravvenuta diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso n. 5 giorni. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Controparte da parte dell'Azienda.

12.4 - risoluzione

L'Azienda può risolvere inoltre dalla convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma n. 5 giorni, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata o ricette irregolari;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

12.5 -Clausola risolutiva espressa.

La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro del finanziamento ed eventuale cancellazione dell'iscrizione all'Albo regionale del volontariato (Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore);
- reato per condotta esercitata ai danni dell'Azienda;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art.4 addebitabile a responsabilità della Controparte;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 13 - RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

Sono individuati quali Responsabili della convenzione:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990 e ss.mm.ii. e il Responsabile della Gestione Amministrativa del contratto nella figura del Direttore della SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed Empoli in qualità di Referente Amministrativo del progetto;
- per il livello di programmazione delle attività, per gli aspetti tecnico-professionali e per le azioni di verifica e controllo delle qualità delle prestazioni erogate, il riferimento è rappresentato dal Referente Scientifico del Progetto, presso il Dipartimento della Prevenzione;

b) per il soggetto contraente:

- DANIELE BERTUSI, il rappresentante legale della COOPERATIVA CAT

ART. 14 – SPESE E CLAUSOLE FINALI

Il presente atto consta di n. 10 pagine e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co.2 del DPR 131/86.

Le spese di bollo sono a carico della Controparte e saranno assolte secondo le modalità previste dalla legge.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale, per quanto applicabile.

Letto confermato e sottoscritto

Per: Azienda USL Toscana Centro

Per: CAT – Cooperativa Sociale

Direttore SoS Dipartimentale Servizi
Amministrativi per Territorio e Sociale
Firenze ed Empoli
Dott.ssa Annalisa Ghiribelli
(firmato digitalmente)

Il Rappresentante Legale
Daniele Bertusi
(firmato digitalmente)